

Regolamento di Ateneo sul prestito di testi digitali in formato accessibile

Emanato con D.R. n. 188/2020 del 19/02/2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo del 277 del 16/03/2020

Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 15 della L. n. 37/2019 mette a disposizione degli studenti con difficoltà certificate, tali da impedire l'utilizzo dei libri in formato cartaceo, un servizio di prestito di testi in formato digitale accessibile.

Art. 2 – Definizioni

1. Per prestito di testi in formato digitale accessibile si intende la possibilità di mettere a disposizione, temporaneamente e limitatamente nelle modalità di utilizzo, dei testi in formato alternativo (file) richiesti dagli studenti rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, tramite un'apposita procedura online e per sole finalità di studio, ricerca e documentazione.
2. La richiesta in parola potrà riguardare esclusivamente le opere disponibili, eventualmente anche in formato cartaceo, presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono usufruire del servizio di prestito di testi in formato digitale accessibile gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento del periodo in cui hanno presentato la richiesta, con una difficoltà debitamente certificata, rientranti in una delle casistiche indicate di seguito:
 - a) studenti non vedenti e ipovedenti, con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;
 - b) studenti con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere
 - c) studenti con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità, ivi compresi anche gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. Per poter accedere al servizio di prestito dei testi in formato digitale accessibile gli studenti devono presentare idonea certificazione, attestante le loro difficoltà, all'Ufficio Servizi per gli studenti con disabilità e DSA dell'Ateneo.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. L'accesso al servizio di prestito in formato digitale accessibile è subordinato alla valutazione positiva del possesso dei requisiti da parte degli operatori dell'Ufficio di cui al comma precedente.

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio

1. Gli studenti che per finalità di studio e ricerca hanno necessità di utilizzare i testi in formato digitale accessibile devono compilare il modulo di richiesta on line, disponibile sul Portale di Ateneo.
2. Gli studenti devono specificare nel modulo di richiesta i riferimenti bibliografici dei testi a cui sono interessati, la ragione della richiesta (es: svolgimento dell'esame, con relativa denominazione, stesura della tesi di laurea ecc.), la tipologia di formato di testo (immagine o accessibile), l'ordine di priorità qualora richiedano più di un testo.
3. Ogni studente può chiedere in prestito un numero massimo di 5 volumi per volta. Non ci sono limiti al numero di richieste annue che ogni studente può presentare.
4. Nel modulo di richiesta lo studente deve indicare obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (*nome.cognome@studio.unibo.it*) quale recapito a cui inviare i testi richiesti.
5. La durata del prestito è di tre mesi, è possibile detenere in prestito fino ad un massimo di 25 testi contemporaneamente.
6. Il testo è trasmesso allo studente all'indirizzo mail istituzionale di cui al comma 4 del presente articolo, unitamente alle indicazioni operative per la corretta fruizione del medesimo.
7. Le richieste saranno prese in carico e gestite dando priorità a quelle pervenute dagli studenti che rientrano nelle previsioni di cui al precedente articolo 3 comma 1 lettere a) e b).
8. I tempi di consegna dei testi richiesti dipendono strettamente dalla quantità di richieste ricevute e dai tempi di risposta degli editori.

Art. 5 – Obblighi del beneficiario del prestito

1. Per accedere al servizio di prestito lo studente deve obbligatoriamente sottoscrivere il modulo di impegno al corretto utilizzo dei testi che dovrà essere limitato al proprio uso personale e per soli fini di studio e ricerca; nonché impegnarsi a non diffondere a terzi i file dei testi che gli saranno messi a disposizione.
2. Il testo prestato allo studente è costituito da un file accessibile dal punto di vista della fruizione con strumenti assistivi, ma protetto da appositi dispositivi tecnologici che, pur garantendo l'accessibilità, ne limitano nel tempo l'effettiva leggibilità (scadenza di validità del file) e impediscono la diffusione a soggetti diversi dagli aventi diritto cui il testo è stato prestato (identificazione del destinatario del prestito). In tutti i casi, è fatto assoluto divieto allo studente per qualsivoglia ragione di manipolare, alterare o manomettere il file fornito in prestito.
3. Lo studente non è autorizzato a realizzare altre copie o trasposizioni dei testi, o di parti di essi (tra le altre in forma: sonora, elettronica, cartacea, ecc.) e in nessun altro formato e per nessun altro uso e non può mettere a disposizione di terzi i testi richiesti in nessuna forma.
4. In caso di violazione accertate degli obblighi di cui ai precedenti commi lo studente sarà definitivamente escluso dal servizio di prestito di cui al presente Regolamento.